

RIFERIMENTI NORMATIVI AGEVOLAZIONE

Si riportano i riferimenti della principale normativa richiamata nel modulo di domanda, per le dichiarazioni rese dall'impresa:

DEFINIZIONE DI PICCOLA E MEDIA IMPRESA AI SENSI DELLA RACCOMANDAZIONE CE DEL 06/05/2003 E DEL DM 18/04/2005	1
DEFINIZIONE DI IMPRESA FEMMINILE	5
DEFINIZIONE DI IMPRESA GIOVANILE	5
DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO "DE MINIMIS" REGOLAMENTO CE 1407/2013	5
CLAUSOLA "DEGGENDORF"	7
DEFINIZIONE DI IMPRESA IN DIFFICOLTA'	7

DEFINIZIONE DI PICCOLA E MEDIA IMPRESA

Estratto del Decreto Ministeriale 18 aprile 2005 – Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese

Articolo 1

- 1) Il decreto fornisce le necessarie indicazioni per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive e si applica alle imprese operanti in tutti i settori produttivi.

Articolo 2

1) La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che:

- a) hanno meno di 250 occupati, e
- b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

2) Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce **piccola impresa** l'impresa che:

- a) ha meno di 50 occupati, e
- b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

3) Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce **microimpresa** l'impresa che:

- c) ha meno di 10 occupati, e
- d) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

4) I due requisiti di cui alle lettere a) e b) dei commi 1, 2 e 3 sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere

5) Ai fini del decreto:

- a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla



info@fondostarter.eu

www.fondostarter.eu

Gestore del Fondo: RTI FONDI ROTATIVI

FIDINDUSTRIA Unifidi

Regione Emilia-Romagna

Unione Europea

Regione Lombardia

Regione Piemonte

COSTRUIAMO INSIEME IL FUTURO

prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;

- b) per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale;
- c) per occupati si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.

6) Fatto salvo quanto previsto per le nuove imprese di cui al comma 7:

- a) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689*, ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile;
- b) il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di cui alla precedente lettera a).

7) Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.

Articolo 3

1) Ai fini del decreto, le imprese sono considerate **autonome**, **associate** o **collegate** secondo quanto riportato rispettivamente ai successivi commi 2, 3 e 4.

2) Sono considerate **autonome** le imprese che non sono associate ne collegate ai sensi dei successivi commi 3 e 5.

3) Sono considerate **associate** le imprese, non identificabili come imprese collegate ai sensi del successivo comma 5, tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa detiene, da sola oppure insieme ad una o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa.

La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all'impresa richiedente:

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
- b) università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
- c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- d) enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

4) Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata, ai sensi del comma 3, ad una o più imprese, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due), i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in



info@fondostarter.eu

www.fondostarter.eu

Gestore del Fondo: RTI FONDI ROTATIVI

FIDINDUSTRIA **Unifidi**

 Regione Emilia-Romagna

 Regione Emilia-Romagna

COSTRUIAMO INSIEME IL FUTURO

considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

5) Sono considerate **collegate** le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:

- a) l'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- b) l'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- c) l'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
- d) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

6) Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata, ai sensi del comma 5, ad una o più imprese, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate - situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime - a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali di cui al comma 4.

7) La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci), a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese.

8) Ad eccezione dei casi riportati nel precedente comma 3, un'impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.

9) L'impresa richiedente è considerata autonoma nel caso in cui il capitale dell'impresa stessa sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è posseduto e l'impresa medesima dichiara di poter presumere in buona fede l'inesistenza di imprese associate e/o collegate.

Si riportano alcuni schemi che agevolano la determinazione della dimensione aziendale.

Note esplicative sulle modalità di calcolo dei parametri dimensionali

Esempio applicativo

IMPRESA	DIPENDENTI	FATTURATO (milioni di euro)	BILANCIO (milioni di euro)	DIMENSIONE
A	250	48	42	Grande
B	249	51	42	Media
C	49	11	11	Media
D	49	10	11	Piccola
E	10	1,8	1,8	Piccola
F	9	2	2,1	Micro

1) Con riferimento all'art. 2, comma 5, lettera c), si considerano dipendenti dell'impresa anche i proprietari gestori (imprenditori individuali) ed i soci che svolgono attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti; con riferimento a questi ultimi gli stessi devono percepire un compenso per l'attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società.

Al fine del calcolo in termini di ULA il socio che percepisce tali compensi viene considerato una ULA a meno che il contratto che regola i rapporti tra la società ed il socio stesso specifichi una durata inferiore all'anno (in tal caso si calcola la frazione di ULA). Non sono conteggiati gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento. Il calcolo si effettua a



info@fondostarter.eu

www.fondostarter.eu

Gestore del Fondo: RTI FONDI ROTATIVI



COSTRUIAMO INSIEME IL FUTURO

livello mensile, considerando un mese, l'attività lavorativa prestata per più di quindici giorni solari. Sempre ai fini del calcolo delle ULA, si fornisce il seguente esempio applicativo:

Tipologia	Numero dipendenti	ULA	Note
Dipendenti occupati a tempo pieno per tutto l'anno preso in considerazione	120	120	
Dipendenti occupati a tempo pieno per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione	1 per nove mesi 10 per quattro mesi	0,75 3,33	(*) (**)
Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede l'effettuazione del 50% delle ore) per tutto l'anno preso in considerazione	6	3	(***)
Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede l'effettuazione del 50% delle ore) per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione	2 per nove mesi	0,75	(****)

(*) - $1 \times 0,75$ (nove dodicesimi) = 0,75 ULA
 (**) - $10 \times 0,333$ (quattro dodicesimi) = 3,33 ULA
 (***) - $0,5 \times 6 \times 1$ (dodici dodicesimi) = 3 ULA
 (****) - $0,5 \times 2 \times 0,75$ (nove dodicesimi) = 0,75 ULA

Ai fini del calcolo delle ULA i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 36 ore settimanali e quello part-time di 18, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro; qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28, il dipendente viene conteggiato pari a 0,7 ULA per il periodo di lavoro. Per quanto riguarda i congedi di maternità, paternità e parentali, regolati dal *decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151*, gli stessi non devono essere conteggiati.

2) Con riferimento all'art. 3, comma 3, lettera a), per società pubbliche di partecipazione, si intendono le società, partecipate in via diretta o indiretta dallo Stato e/o da altri enti pubblici in misura complessivamente superiore al 50% del capitale, che esercitano in via esclusiva o prevalente una o più delle seguenti attività: attività di acquisizione, detenzione o gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, al capitale di altre imprese; attività di acquisizione e gestione di obbligazioni o altri titoli di debito; attività di acquisizione, detenzione o gestione degli strumenti finanziari previsti dal codice civile.

Per società a capitale di rischio si intendono le società che, in funzione di disponibilità finanziarie proprie, effettuano professionalmente in via esclusiva o prevalente investimenti nel capitale di rischio tramite l'assunzione, la valorizzazione, la gestione e lo smobilizzo di partecipazioni (venture capital).

Con riferimento all'art. 3, comma 3, lettera c), per investitori istituzionali si intendono i soggetti la cui attività di investimento in strumenti finanziari è subordinata a previa autorizzazione o comunque sottoposta ad apposita regolamentazione. Rientrano in tale categoria le banche, le società di gestione del risparmio (SGR), le società di investimento a capitale variabile (SICAV), i fondi pensione, le imprese di assicurazione, le società finanziarie capogruppo di gruppi bancari, i soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario, le fondazioni bancarie e i fondi di sviluppo regionale. Con riferimento all'art. 3, comma 3, lettera d), per enti pubblici locali si intendono, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni.

3) Qualora gli investitori di cui all'art. 3, comma 3, lettere a), b), c) e d) non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci, gli stessi non sono considerati collegati all'impresa stessa.

4) Con riferimento al comma 5 dell'art. 3, un'impresa può essere ritenuta collegata ad un'altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, a patto che esercitino la loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui. Si considera contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione. Al riguardo si precisa che, affinché si possa determinare il collegamento fra tali imprese, debbono verificarsi contemporaneamente le seguenti condizioni: a) la persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla vigente normativa nazionale; b) le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, ovvero un'impresa ha fatturato all'altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.



info@fondostarter.eu

www.fondostarter.eu

Gestore del Fondo: RTI FONDI ROTATIVI



COSTRUIAMO INSIEME IL FUTURO

5) Con riferimento al comma 8 dell'art. 3, si precisa che tra gli enti pubblici sono inclusi, a titolo esemplificativo, le amministrazioni centrali, le regioni, gli enti pubblici locali di cui al precedente punto 2, le università pubbliche, le camere di commercio, le ASL, gli enti pubblici di ricerca. La detenzione indiretta, che deve risultare anch'essa pari o superiore al 25%, si calcola come prodotto tra la detenzione dell'ente pubblico in un'impresa, pari almeno al 25%, e quella di quest'ultima nell'impresa richiedente.

Esempio:

	1	2	3	4	5
Partecipazione dell'ente pubblico nell'impresa A	100%	25%	80%	80%	25%
Partecipazione dell'impresa A nell'impresa richiedente	25%	100%	25%	40%	80%
Partecipazione indiretta dell'ente pubblico nell'impresa richiedente	25%	25%	20%	32%	20%

Nei casi 1, 2 e 4 l'impresa richiedente è pertanto di grande dimensione.

DEFINIZIONE DI IMPRESA FEMMINILE

Si ha una rilevanza della componente femminile qualora:

- i titolari delle imprese individuali siano donne;
- nelle società cooperative e nelle società di persone la maggioranza dei soci siano donne o la maggioranza delle quote siano detenute da donne;
- nelle società di capitali la maggioranza dei soci siano donne o la maggioranza delle quote di partecipazione della società sia detenuta da donne.

DEFINIZIONE DI IMPRESA GIOVANILE

Si considerano imprese giovanili: le società di persone o società cooperative in cui il 60% dei soci sono persone fisiche di età non superiore a 40 anni o il 60% delle quote è detenuto da persone fisiche di età non superiore a 40 anni; nonché le società di capitali in cui il 60% dei soci sono persone fisiche di età non superiore a 40 anni o il 60% delle quote di partecipazione della società è detenuto da persone fisiche di età non superiore a 40 anni.

Nel caso di imprese individuali l'età del titolare deve essere non superiore a 40 anni.

DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO “DE MINIMIS”

Il Regolamento CE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 Pubblicato in G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352 , stabilisce:

- che l'importo massimo complessivo di aiuti pubblici “*de minimis*” che possono essere concessi a un'impresa Unica, nell'arco di tre esercizi finanziari³ - senza la preventiva notifica ed autorizzazione da parte della Commissione Europea - è pari a € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l'impresa opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi⁴).
Per impresa Unica si intende si intende l'impresa beneficiaria e le imprese, a monte e a valle, ad essa legate da uno da un rapporto di collegamento Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa ed è valutato su base mobile tenendo conto dell'esercizio finanziario in questione e dei due esercizi finanziari precedenti



info@fondostarter.eu

www.fondostarter.eu

Gestore del Fondo: RTI FONDI ROTATIVI

FIDINDUSTRIA **Unifidi**

Regione Emilia-Romagna



COSTRUIAMO INSIEME IL FUTURO

- che gli aiuti *de minimis* sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti all'impresa;
- gli aiuti *de minimis*, di cui al presente regolamento, possono essere cumulati con gli aiuti *de minimis* concessi a norma di altri regolamenti *de minimis* purché non superino il massimale di € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l'impresa opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi);
- che gli aiuti *de minimis* non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione; gli aiuti *de minimis* non concessi per specifici costi ammissibili possono invece essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi sulla base di un regolamento di esenzione per categoria o di una decisione della Commissione;
- che ai fini della determinazione dell'ammontare massimo di € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l'impresa opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi) devono essere presi in considerazione tutti gli aiuti pubblici, concessi da autorità nazionali, regionali o locali, a prescindere dalla forma dell'aiuto *de minimis* o dall'obiettivo perseguito e a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione;
- che la disciplina *de minimis* di cui al Reg. 1407/2013 non è applicabile:
 - agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura⁵ per i quali esiste una disciplina *de minimis* ad hoc (Reg. 875/2007);
 - agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli⁶ per i quali esiste una disciplina *de minimis* ad hoc (Reg. 1408/2013);
 - agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, oppure quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari⁷;
 - agli aiuti all'esportazione (si intendono tali quelli direttamente legati alle quantità esportate, alla costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o alle spese correnti connesse all'attività di esportazione; non rientrano normalmente negli aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali o quelli per studi o servizi di consulenza, necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato);
 - agli aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
 - agli aiuti "non trasparenti" ossia quelli per i quali non si può calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi.
- che nel caso in cui la concessione di nuovi aiuti *de minimis* comporti il superamento della soglia di € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l'impresa opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi), nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare della disciplina del Reg. *de minimis* 1407/2013.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.



info@fondostarter.eu

www.fondostarter.eu

Gestore del Fondo: RTI FONDI ROTATIVI

FIDINDUSTRIA **Unifidi**

Regione Emilia-Romagna

EUROPEAN UNION

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COSTRUIAMO INSIEME IL FUTURO

CLAUSOLA “DEGGENDORF”

Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) all'art. 108 stabilisce che gli Stati membri non possono erogare Aiuti di Stato prima che questi siano stati notificati alla Commissione europea e da questa autorizzati, altrimenti vengono considerati illegali.

In caso di aiuti concessi senza preventiva notifica, da un lato i giudici nazionali hanno la facoltà di ordinare il recupero degli aiuti illegali e/o dei relativi interessi e stabilire il risarcimento dei danni (o adottare misure provvisorie); dall'altro la Commissione ha la possibilità di considerare gli aiuti incompatibili con le norme sostanziali comunitarie in materia e l'obbligo di ingiungere agli Stati membri di recuperare immediatamente ed effettivamente gli aiuti illegali e incompatibili, attraverso le procedure di recupero.

In caso di mancata esecuzione della decisione di recupero, viene applicata la cosiddetta “clausola Deggendorf” in virtù della quale il Paese che ha erogato aiuti illegali è obbligato a sospendere nuovi aiuti, fino al momento in cui quelli precedenti saranno rimborsati.

La clausola discende dalla giurisprudenza omonima nella quale la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha rivolto alla Commissione un invito a tener conto, nell'ambito della valutazione di nuovi aiuti, dell'eventualità che un'impresa beneficiaria possa aver ricevuto in precedenza, sulla base di altri regimi, aiuti dichiarati incompatibili e quindi soggetti all'obbligo di recupero.

Pertanto l'impresa non può ricevere un nuovo contributo pubblico nel caso abbia ricevuto un'ingiunzione di recupero o un ordine di recupero relativo ad un aiuto di stato dichiarato illegittimo e non abbia provveduto alla restituzione.

DEFINIZIONE DI IMPRESA IN DIFFICOLTÀ

Comunicazione della Commissione “Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà” (2004/C244/02)

Un'impresa si considera in difficoltà quando essa non sia in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.

In particolare, un'impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è in linea di principio considerata in difficoltà nei seguenti casi:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, o
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, o
- c) per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Anche qualora non ricorra alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), un'impresa può comunque essere considerata in difficoltà quando siano presenti i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovraccapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività. Nei casi più gravi l'impresa potrebbe già essere insolvente o essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza conformemente al diritto nazionale.



info@fondostarter.eu

www.fondostarter.eu

Gestore del Fondo: RTI FONDI ROTATIVI

FIDINDUSTRIA **Unifidi**

Regione Emilia-Romagna



COSTRUIAMO INSIEME IL FUTURO